

□ Risposta all'interrogazione n. 158

“Regione Marche e società partecipate: appalti affidati a società cooperative, controlli regolarità delle società aggiudicatrici, verifica conflitto di interessi fra legali rappresentanti delle imprese e la Regione Marche”

In riferimento ai punti 1), 2) e 3) dell'interrogazione presentata dal Consigliere Giovanni Zinni, si fa osservare quanto segue:

Il Servizio Politiche Sociali ha da tempo iniziato una procedura di revisione dei criteri di iscrizione e di aggiornamento degli albi e dei registri regionali nei quali sono iscritti i soggetti giuridici appartenenti al terzo settore, la cui tenuta rientra nella competenza del Servizio medesimo.

In osservanza alle priorità contenute nel piano di lavoro del Servizio, sono state per primo prese in esame le organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 48.

In quest'ottica è stata adottata la Deliberazione n. 1616 del 17.11.2008, che ha ridisciplinato la normativa concernente l'iscrizione, la gestione e l'aggiornamento del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, dettando in particolare specifiche norme per la verifica del mantenimento dei requisiti.

In attuazione di tale deliberazione sono state sottoposte a revisione le organizzazioni di volontariato iscritte entro la data del 31.12.2007 per un totale di n. 1400 associazioni. Nello svolgimento di tale verifica si è avuto riguardo in primo luogo ad accertare che le organizzazioni fossero ancora in attività. Pertanto, una volta accertata l'impossibilità di rintracciarle, si è provveduto alla loro cancellazione dal registro.

Per un gran numero di altre associazioni, invece, si è riscontrato il venire meno di alcuni requisiti posseduti al momento dell'iscrizione.

Trattandosi di associazioni attualmente operanti e pertanto inserite nella struttura sociale del territorio regionale, le stesse sono state invitate a regolarizzare la loro posizione entro un termine ragionevolmente congruo, a pena di cancellazione.

Tale scelta ha comportato inevitabilmente che allo stato attuale si sia proceduto alla cancellazione di sole n. 30 associazioni iscritte alla sezione socio-assistenziale del registro regionale, restando impregiudicato il numero delle associazioni da cancellare alla scadenza del suddetto termine previo parere dell'osservatorio regionale sul volontariato di cui all'art. 8 della L.R. n. 48/95, con conseguente allungamento dei tempi.

Un'ulteriore causa di discrasia tra il numero delle organizzazioni iscritte e quelle cancellate risiede nel fatto che il registro regionale è suddiviso in sezioni, ciascuna delle quali fa capo ad un proprio Servizio ed è pertanto autonoma nell'attività di verifica. Questo Servizio, ad oggi, non ha ancora ricevuto i dati conclusivi dell'attività di verifica effettuata dalle Sezioni

Nel 2009, in ottemperanza alla D.G.R. n. 812 del 13 luglio 2004, si è inoltre proceduto alla revisione triennale (la stessa è prevista a partire dal 2006) del registro regionale delle associazioni di promozione sociale iscritte a 12008.

Per quanto riguarda infine la tenuta dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 3 della L.R. 18 dicembre 2001, n. 34, questo Servizio ha già predisposto una bozza di atto contenente i criteri per l'iscrizione all'albo e per il suo aggiornamento. Tale bozza è stata sottoposta all'esame delle centrali cooperative regionali, che ad oggi non hanno ancora fatto pervenire il proprio parere.

In quest'atto sarà senza dubbio previsto l'obbligo per le cooperative iscritte all'albo di trasmettere alla struttura regionale competente i risultati delle revisioni periodiche, da effettuarsi da parte del Ministero delle attività produttive a mezzo di revisori da esso incaricati (art. 2, comma 3) e dalle Associazioni nazionali di rappresentanza nei confronti degli enti cooperativi ad esse aderenti (art. 2, comma 4), previste dal decreto Legislativo n. 220 del 2 agosto 2002.

In riferimento al punto 4) della medesima interrogazione in merito al sorgere di un eventuale conflitto d'interessi tra i dipendenti regionali a tempo pieno e le società o le ditte aggiudicatrici di appalti o affidamenti, si sottolinea che ogni dipendente pubblico, per effettuare attività lavorativa al di fuori del proprio ufficio o assumere incarichi esterni, ai sensi della normativa vigente in materia, deve chiedere specifica autorizzazione al rispettivo Ente da cui dipende e, per la Regione Marche, alla P.F. Organizzazione e Amministrazione del Personale presso la quale è pertanto possibile effettuare eventuali verifiche.